



COMUNE DI MASSA LOMBARDA
PROVINCIA DI RAVENNA

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

N° 50 del 31/07/2014

Adunanza ordinaria, prima convocazione, seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI.

L'anno il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20,30 nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l'appello:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	Bassi Daniele	X	
2	Aresu Giampiero	X	
3	Landi Lea	X	
4	Cacciatore Salvatore	X	
5	Maretti Chiara	X	
6	Melis Giada	X	
7	Taroni Mara	X	
8	Marconi Roberto	X	
9	Sangiorgi Stefano	X	
10	Bordini Susanna	X	
11	Guardigli Angelo	X	
12	Preti Davide	X	
13	Buscaroli Alberto	X	
14	Gherardi Paolo	X	
15	Marconi Francesca		X
16	Milazzo Sofia	X	
17	Rambelli Aurora		X
		15	2
Assessori esterni presenti: GHISELLI CAROLINA AVVEDUTI LAURA BRUNI ANDREA			

Partecipa all'adunanza il Dott. Cantagalli Paolo (Segretario comunale). Il Sig. Bassi Daniele nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione dei Consiglieri conservata agli atti del Comune (All. 1);

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016 ed il Documento Unico di Programmazione 2014/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13/5/2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano della performance, Piano dettagliato degli obiettivi 2014 / 2016 (art. 197, comma 2, lettera A, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009);

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati, in particolare, i commi da 656 a 704 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono che con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il Consiglio Comunale disciplini l'applicazione del tributo anche in relazione alle riduzioni tariffarie e di superficie, alle eventuali altre riduzioni per raccolta differenziata di utenze domestiche e non domestiche, all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, ai presupposti applicativi, all'individuazione della soggettività passiva, alla definizione delle superfici imponibili, ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, alle modalità di rimborso;

Richiamati inoltre:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014 è stato differito al 31.07.2014 con decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014;

Visto il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 27.03.2014;

Richiamato l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 649 così come integrato dall'art. 2 - comma 1, lett. e) - del Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, a mente del quale *"... Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152..."*;

Ritenuto conseguentemente necessario, recependo la modifica normativa di cui sopra, integrare il Regolamento in premessa ed in particolare l'art. 10, inserendo nel comma 4, il seguente periodo:

"Non sono inoltre soggette a tassazione le aree di produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. A tal fine si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i soli magazzini, posti all'interno delle medesime aree produttive, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, alla commercializzazione o vendita, alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività";

Ritenuto inoltre di modificare l'art. 5 - comma 1 – del Regolamento in relazione alla soggettività attiva, eliminando il richiamo alla prevalenza nell'ipotesi di unità immobiliare la cui superficie ricade in più Comuni;

Visto l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Visto il D.Lgs 23/06/2011 n. 118;

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Visto, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espressi dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Si vota l'emendamento presentato dal Sindaco Daniele Bassi nel seguente testo: nel deliberato dopo il punto 3 inserire il seguente punto 4: *Di dare atto che saranno avviati da subito gli approfondimenti necessari al fine dell'applicazione negli esercizi futuri della tariffa puntuale come definita dall'art. 1, comma 667 della L. 147/2013 (L. stabilità 2014)*

A seguito di votazione resa per alzata di mano che registra il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 15

Voti Favorevoli: 12

Voti contrari: 3 (Cons: Alberto Buscaroli, Paolo Gherardi e Sofia Milazzo di Lista Civica per Massa)

Astenuti: //

Successivamente si vota il testo della proposta con l'emendamento apportato:

A seguito di votazione resa per alzata di mano che registra il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 15

Voti Favorevoli: 12

Voti contrari: 3 (Cons: Alberto Buscaroli, Paolo Gherardi e Sofia Milazzo di Lista Civica per Massa)

Astenuti: //

DELIBERA

1. - di modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI" approvato con delibera di C.C. n. 15 del 27.03.2014 come segue:

- l'art. 5 - comma 1 - è sostituito dal seguente:

“La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili a tributo.”

- L'art. 10 – comma 4 – è sostituito dal seguente:

“E' esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiore ai limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento. Non sono inoltre soggette a tassazione le aree di produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. A tal fine si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i soli

magazzini, posti all'interno delle medesime aree produttive, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, alla commercializzazione o vendita, alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività.”

2. di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI*” è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in corsivo/grassetto le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2014;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.
4. Di dare atto che saranno avviati da subito gli approfondimenti necessari al fine dell'applicazione negli esercizi futuri della tariffa puntuale come definita dall'art. 1, comma 667 della L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’ART. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che registra il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 15

Voti Favorevoli: 12

Voti contrari: 3 (Cons: Alberto Buscaroli, Paolo Gherardi e Sofia Milazzo di Lista Civica per Massa)

Astenuti: //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Bassi Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cantagalli Paolo